

Il Presidente

Roma, 19 marzo 2021

Prot.n. 434 /LM/im
Allegati: 1

Al Sig. Vice Presidente Nazionale
Ai Sigg.ri Consiglieri Nazionali
Ai Comitati Regionali
Ai Comitati Provinciali
Alle Associazioni affiliate

LORO SEDI

Oggetto: Nuova disposizione del CONI circa la sospensione nelle “zone rosse” degli allenamenti degli atleti partecipanti agli eventi ed alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

Con riferimento alla ns. n.402 del 17/03/2021, ci corre l’obbligo di informare che in data odierna alle ore 16:56 il Segretario Generale del CONI ci ha comunicato che, alla luce di quanto emerso sul sito governativo con la **riproposizione della FAQ 5**, ci si debba uniformare alla seguente disposizione:

Per quanto concerne gli allenamenti, in zona rossa sono consentiti gli allenamenti degli atleti agonisti che devono partecipare a competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale consentiti ai sensi dell’art.18 del DPCM del 2 marzo 2021 e non sospesi dall’art.41, comma 1 del medesimo decreto.

Si ritiene opportuno ricordare che *competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale* sono quelli pubblicati sul sito del CONI ([Eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale](#)).

Luigi Musacchia





Il Segretario Generale

CONI - Prot. n. 0033080 del 19/03/2021 - SG



Roma, 19 Marzo 2021

Alla c.a.
Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva

Loro indirizzi e-mail

Gentili Presidenti,

alla luce delle sollecitazioni ricevute dal CONI da parte di alcuni Enti di Promozione Sportiva circa l'interpretazione delle indicazioni contenute nel DPCM del 2 marzo 2021 riguardanti gli allenamenti degli atleti degli EPS nelle zone rosse si rappresenta quanto segue.

È doveroso premettere che – nell'ambito della cd "Normativa emergenza Coronavirus" (i provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus emanati dal Governo e dalle altre Autorità per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19) - le competenze del CONI si limitano alle sole gare di "preminente interesse nazionale", previa istruttoria condotta a cura degli organismi sportivi di riferimento. Parimenti, va rimarcato che ogni disposizione circa le restrizioni relative agli allenamenti ed alle competizioni, derivanti dalla classificazione delle aree geografiche secondo diversi colori di rischio, è di esclusiva competenza dell'Autorità di Governo.

Considerato l'elemento di novità emerso ieri sul sito governativo con la riproposizione della FAQ 5 (cfr. <http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/>), si ritiene che, salvo diversa indicazione formale da parte del Dipartimento dello Sport, ci si debba uniformare alla disposizione qui sotto riportata:

Per quanto concerne gli allenamenti, in zona rossa sono consentiti gli allenamenti degli atleti agonisti che devono partecipare a competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale consentiti ai sensi dell'art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021 e non sospesi dall'art. 41, comma 1 del medesimo decreto.

È gradita l'occasione per inviare i migliori saluti sportivi.

Carlo Mornati